

# Testamento biologico, la legge del Pdl: le volontà «scadono» ogni tre anni

ROMA — Il testamento dovrà essere firmato da un medico e depositato dal notaio. Validità di tre anni, scaduti i quali andrà riconfermato con atto ufficiale oppure modificato. È prevista la figura di un fiduciario che però non è vincolato a rispettare le indicazioni contenute nel documento. Alimentazione e idratazione artificiali vengono definite «forme di sostegno vitale», e in quanto tali eticamente e deontologicamente dovute. Dunque sono escluse dalle terapie di cui il cittadino potrà richiedere la sospensione in previsione della eventuale perdita delle capacità di intendere e di volere.

Comincia oggi in Commissione Sanità del Senato il cammino del disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Il relatore Raffaele Calabrò, Pdl, ha lavorato fino a ieri sera con i capigruppo di maggioranza in parlamento per le ultimissime limature di un testo che costituisce la riunificazione dei 10 depositati a Palazzo Madama. Il provvedimento raccoglie un ampio consenso nell'ambito del centrodestra, a parte qualche voce dissonante. Il punto cruciale riguarda proprio la somministrazione di cibo e acqua col sondino, irrinunciabili per i cattolici, assimilabili a vere e

proprie terapie e dunque soggette a sospensione secondo i laici. Su questo si sono spaccati anche i Pd, dove è stata raggiunta una posizione «prevalente». Il Ddl ai blocchi di partenza secondo le previsioni del presidente della Commissione Antonio Tomassini potrebbe essere consegnato all'aula entro maggio: «Daremo la parola a tutti, se necessario siamo pronti a sedute straordinarie. Ma su temi del genere non si deve correre».

Il testo richiama i principi fondamentali del nostro ordinamento che garantisce il diritto alla vita «inviolabile e indisponibile» anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi che il titolare non sia più in grado di intendere e di volere. Viene sottolineato il principio dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente e l'impegno del medico ad astenersi da accanimento terapeutico «senza però porre in essere pratiche dirette o indirette di eutanasia o abbandono terapeutico». È possibile accettare dichiarandolo nel testamento biologico cure sperimentali, invasive o ad alto rischio. No, invece, ad indicazioni finalizzate a eutanasia attiva o omissiva o che possano configurarsi come suicidio assistito. Il fiducia-

rio deve essere maggiorenne e in collaborazione col medico si impegna a far sì che le disposizioni di fine vita vengano «attualizzate». Esempio: il paziente ha chiesto lo stop alle terapie ma nel frattempo si è resa disponibile una nuova tecnica per intervenire. In questo caso medico e fiduciario possono decidere di provare. La volontà espressa nel testamento non è vincolante ma è «attentamente presa in considerazione dal medico» che annota nella cartella clinica le ragioni per cui ritiene o meno di eseguirla.

E in vista della discussione il presidente della commissione, il pd Ignazio Marino lancia un appello. «Mi auguro che si iscrivano a parlare molti senatori del Pd, non per puro ostruzionismo nei confronti dell'annunciato testo base Calabrò, ma per avviare una discussione che tenga conto delle posizioni di tutti. L'urgenza di una legge sul testamento biologico non discende solo da drammatiche vicende quali quelle di Eluana Englaro o Piergiorgio Welby. Qui è il Paese che chiede con forza una legge che tuteli il diritto alla cura, ma non il dovere alle terapie, nel solco dell'articolo 32 della nostra Costituzione».

**Margherita De Bac**